

Bruxelles, 21 giugno 2016
(OR. en)

10519/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0187 (COD)**

**PECHE 235
CODEC 929**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 401 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 401 final.

All.: COM(2016) 401 final



Bruxelles, 17.6.2016
COM(2016) 401 final

2016/0187 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta è volta a recepire nel diritto dell'Unione europea le misure di conservazione, controllo ed esecuzione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), di cui l'Unione è parte contraente. L'ICCAT è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle specie da essa regolamentate nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti. Ogni anno, l'ICCAT adotta nuove misure di conservazione, controllo ed esecuzione. La presente proposta di recepimento riguarda le misure adottate dall'ICCAT a partire dal 2008, ad eccezione del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che è oggetto di una procedura di recepimento distinta.

L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti ("raccomandazioni") per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti dell'ICCAT, ma che contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio per il comandante della nave). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e sono vincolanti per le parti contraenti; nel caso dell'Unione europea, devono essere attuate nel diritto dell'Unione se non sono già contemplate dalla sua legislazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'ultimo recepimento delle raccomandazioni di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT è stato effettuato mediante i seguenti atti giuridici: il regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori¹, il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001, e il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo².

Le raccomandazioni dell'ICCAT adottate dopo il 2008 introducono modifiche a varie raccomandazioni adottate in precedenza e fissano alcune nuove disposizioni. La normativa dell'UE pertinente si è inoltre evoluta considerevolmente a partire dall'ultimo recepimento con l'adozione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per

¹ Questo regolamento è stato modificato tre volte: nel 2004, 2008 e 2009 dal regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004, dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 e dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009, per tener conto dell'esito delle riunioni annuali dell'ICCAT tra il 2001 e il 2008.

² Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per recepire la raccomandazione ICCAT 10-04. La proposta di una terza modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio intesa a recepire le misure più recenti adottate dall'ICCAT nel 2012 e 2013, come quelle relative alle campagne di pesca, è in corso di adozione.

prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca. Per motivi di chiarezza, parti dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 520/2007 sopra menzionati saranno abrogate per tener conto delle numerose modifiche adottate a partire dal 2008.

Le possibilità di pesca per l'UE decise dall'ICCAT non saranno incluse nella presente proposta conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale l'adozione delle misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca è una prerogativa del Consiglio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà non si applica in questo contesto, poiché la proposta riguarda lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine nell'ambito della componente esterna della politica comune della pesca.

- **Proporzionalità**

L'opzione considerata garantirà l'attuazione degli obblighi ICCAT all'interno dell'UE limitandosi a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Essendo direttamente applicabile e vincolante per gli Stati membri, un regolamento contribuirà all'applicazione uniforme delle norme proposte in tutta l'Unione, creando in tal modo condizioni di parità per tutti gli operatori dell'UE che esercitano attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta è volta a recepire raccomandazioni ICCAT già esistenti che sono vincolanti per le parti contraenti. Sia gli esperti degli Stati membri che le parti interessate sono consultati in sede di preparazione delle riunioni dell'ICCAT in cui queste raccomandazioni sono adottate, nonché per tutta la durata dei negoziati nel corso della riunione annuale dell'ICCAT. La consultazione delle parti interessate non è stata pertanto ritenuta necessaria per il presente regolamento di recepimento.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Poiché non verranno definiti nuovi aspetti strategici non è pertinente realizzare una valutazione d'impatto ai fini della presente iniziativa legislativa. Tale iniziativa riguarda obblighi internazionali applicabili che sono già vincolanti per l'UE, per i quali non è necessaria una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il titolo I contiene disposizioni generali come l'oggetto e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e le definizioni. Di particolare importanza è il fatto che il regolamento si applica alle navi dell'Unione operanti nella zona della convenzione ICCAT o, in caso di trasbordi, nella zona situata al di fuori della zona della convenzione ICCAT per le specie catturate nella zona della convenzione ICCAT.

Il titolo II contiene le misure di gestione dell'ICCAT, suddivise in 7 capi per le singole specie. Il capo 1 è dedicato ai tonnidi tropicali, il capo 2 al tonno bianco dell'Atlantico settentrionale,

il capo 3 al pesce spada (pesce spada dell'Atlantico e pesce spada del Mediterraneo), il capo 4 al marlin azzurro e al marlin bianco, il capo 5 agli squali, il capo 6 agli uccelli marini (in quanto catture accessorie) e il capo 7 alle tartarughe (in quanto catture accessorie).

Il titolo III contiene misure comuni di controllo e sorveglianza. Il capo 1 riguarda il registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni. Il capo 2 contiene disposizioni relative al nolo. Il capo 3 riguarda il controllo delle catture e in particolare il rispetto dei contingenti e delle taglie minime, il campionamento delle catture e la notifica dello sforzo di pesca. I capi 4 e 5 stabiliscono disposizioni sul trasbordo e sui programmi di osservazione scientifica, rispettivamente. Il capo 6 contiene disposizioni relative agli obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto nonché per le ispezioni in porto. Il capo 7 riguarda l'esecuzione e in particolare le presunte infrazioni e inadempienze nonché il progetto di elenco ICCAT delle navi INN.

Il titolo IV contiene disposizioni finali relative alla relazione annuale, alla riservatezza dei dati, alle procedure di modifica, all'esercizio della delega, all'attuazione e alle modifiche della legislazione UE in vigore.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta una sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.
- (2) Con decisione 98/392/CE del Consiglio⁵, l'Unione europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene tra l'altro i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione europea partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

³ GU C , , pag. .

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁵ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

- (3) A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio⁶, l'Unione europea è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (in prosieguo: "la convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.
- (4) La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidati e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (in prosieguo: l'"ICCAT").
- (5) L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti per le sue Parti contraenti ("raccomandazioni") ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti dell'ICCAT, ma che contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'UE, devono essere recepite nel diritto dell'Unione.
- (6) La più recente attuazione delle raccomandazioni di conservazione ed esecuzione dell'ICCAT è avvenuta tramite il regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio⁷ e il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio⁸.
- (7) La raccomandazione dell'ICCAT concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata attuata dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio⁹. Il presente regolamento non riguarda questo piano pluriennale di ricostituzione.
- (8) Il presente regolamento non riguarda inoltre le possibilità di pesca stabilite dall'ICCAT, poiché a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, sono adottate dal Consiglio.
- (9) Le raccomandazioni dell'ICCAT adottate dopo il 2008 introducono modifiche a varie raccomandazioni adottate in precedenza e fissano alcune nuove disposizioni.
- (10) Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti delle raccomandazioni dell'ICCAT è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla modifica degli allegati del presente

⁶ Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁷ Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

⁹ Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (11) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di talune disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (12) Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (13) In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹¹ istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione¹² stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹³ istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. I suddetti regolamenti già attuano una serie di disposizioni previste dalle raccomandazioni dell'ICCAT. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
- (14) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile dal 1° gennaio 2015 alla piccola e grande pesca pelagica, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹² Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

nell'ambito di talune attività di piccola e grande pesca pelagica e di pesca a fini industriali saranno pertanto autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento (UE) 2015/98¹⁴.

- (15) Il regolamento (CE) n.1984/2003 del Consiglio¹⁵ istituisce programmi di documentazione statistica per il pesce spada e il tonno obeso in conformità delle pertinenti disposizioni dell'ICCAT. Poiché l'ICCAT ha adottato nuove disposizioni sui programmi statistici per quanto concerne i trasbordi in mare, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1984/2003 per includere tali disposizioni nel diritto dell'Unione.
- (16) Nel corso degli ultimi anni, molte raccomandazioni dell'ICCAT sono cambiate o sono state abrogate. Per motivi di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto è pertanto opportuno modificare i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 520/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni in materia di gestione, di conservazione e di controllo relative alla pesca di specie ittiche altamente migratorie gestite dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- (a) ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa, operanti nella zona della convenzione ICCAT e, in caso di trasbordi, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT se trasbordano specie catturate in tale zona;
- (b) alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti ittici ottenuti da

¹⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Articolo 3
Relazione con altri atti dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:

- (a) regolamento XXXX/2016 [nuovo regolamento sulle autorizzazioni di pesca];
- (b) regolamento YYYY/2016 [regolamento di recepimento per il tonno rosso].

Articolo 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "specie regolamentate dall'ICCAT": le specie enumerate nell'allegato I;
- (2) "tonnidi tropicali": il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato;
- (3) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara per la pesca del tonno rosso;
- (4) "nave da cattura": un peschereccio utilizzato ai fini della cattura di risorse biologiche marine;
- (5) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- (6) "autorizzazione di pesca": l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
- (7) "autorizzazione di pesca speciale": l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche con attrezzi specifici per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
- (8) "trasbordo": lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;
- (9) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- (10) "dati relativi al compito I": i dati definiti come compito I dall'ICCAT nel "Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico";

- (11) "dati relativi al compito II": i dati definiti come compito II dall'ICCAT nel "Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico";
- (12) "PCC": le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
- (13) "zona della convenzione ICCAT": tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;
- (14) "accordo di partenariato per una pesca sostenibile": un accordo internazionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (15) "lunghezza della nave": la distanza misurata in linea retta tra il punto estremo della prua e il punto estremo della poppa;
- (16) "pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni": pescherecci con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;
- (17) "pescherecci di grandi dimensioni": pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri;
- (18) "registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni": l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT;
- (19) "nave d'appoggio": una nave che rifornisce una nave da cattura o facilita, assiste o prepara le attività di pesca e che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso;
- (20) "nave da trasporto": una nave d'appoggio che partecipa a operazioni di trasbordo e riceve specie regolamentate dall'ICCAT da un peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni;
- (21) "registro ICCAT delle navi da trasporto": l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, delle navi autorizzate a ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT;
- (22) "registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali": l'elenco, tenuto dal segretariato dell'ICCAT, dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT;
- (23) "dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)": qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare installato allo scopo di attirare i pesci;
- (24) "pesca INN": attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate;
- (25) "elenco ICCAT delle navi INN": un elenco delle navi battenti bandiera di parti non contraenti che l'ICCAT ritiene abbiano praticato attività di pesca INN;

- (26) "palangaro": attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;
- (27) "rete da circuizione a chiusura": rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
- (28) "amo": un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato.

Titolo II

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

Capo I

Tonnidi tropicali

Articolo 5

Restrizioni sul numero di navi da cattura di grandi dimensioni aventi come specie bersaglio il tonno obeso

Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda (GT) delle navi da cattura di grandi dimensioni dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT sono fissati:

- (a) sulla base del numero medio e della capacità, espressa in GT, delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nella zona della convenzione ICCAT nel periodo 1991-1992; nonché
- (b) sulla base della limitazione del numero di navi da cattura dell'Unione che hanno pescato il tonno obeso come specie bersaglio nel 2005, notificato all'ICCAT il 30 giugno 2005.

Articolo 6

Autorizzazioni specifiche per le navi da cattura di grandi dimensioni dedite alla pesca dei tonnidi tropicali e per le navi d'appoggio

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento XXXX/2016 [nuovo regolamento sulle autorizzazioni di pesca], alle navi da cattura di grandi dimensioni battenti la loro bandiera a cui è consentito pescare tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT.
2. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni alle navi battenti la loro bandiera utilizzate per qualsiasi tipo di appoggio alle navi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio, e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali. La Commissione trasmette senza indugio, e al massimo entro 45 giorni dalla data dell'evento, le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
2. Le navi aventi come specie bersaglio il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT possono essere sostituite solo da navi di capacità equivalente o inferiore.
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate alla pesca dei tonnidi tropicali non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire o trasformare tonnidi tropicali provenienti dalla zona della convenzione ICCAT.

Articolo 8

Elenco delle navi che praticano la pesca dei tonnidi tropicali in un determinato anno

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca dei tonnidi tropicali nella zona della convenzione ICCAT durante l'anno civile precedente. La Commissione notifica all'ICCAT gli elenchi trasmessi dagli Stati membri entro il 31 luglio di ogni anno.

Articolo 9

Piani di gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri che possiedono navi con reti da circuizione a chiusura e tonniere con lenze a canna dedite alla pesca dei tonnidi tropicali con l'ausilio di FAD presentano alla Commissione piani di gestione per l'utilizzo di tali dispositivi di concentrazione da parte delle navi battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 1° luglio di ogni anno.
2. I piani di gestione dei FAD perseguono gli obiettivi elencati di seguito:
 - (a) migliorare le conoscenze relative alle caratteristiche dei FAD, alle caratteristiche delle boe, alla pesca per mezzo di FAD, incluso lo sforzo di pesca, e agli impatti connessi sulle specie bersaglio e non bersaglio;
 - (b) gestire efficacemente la posa e il recupero di FAD e segnalatori e la loro possibile perdita;
 - (c) ridurre e limitare l'impatto dei FAD e della pesca praticata con l'ausilio di questi ultimi sull'ecosistema, intervenendo anche, ove del caso, sulle diverse componenti della mortalità per pesca (ad esempio, numero di FAD impiegati, compreso il numero di cale con FAD effettuate dai pescherecci con reti da circuizione a chiusura, capacità di pesca, numero di navi d'appoggio).

3. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni di cui all'allegato II.
4. Gli Stati membri garantiscono che non più di 500 boe strumentali siano attive simultaneamente per ciascuna nave con reti da circuizione a chiusura battente la loro bandiera e dedicata alla pesca dei tonnid tropicali con l'ausilio di FAD.

Articolo 10
Requisiti per i FAD

1. I FAD soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti:
 - a) la struttura di superficie del FAD non è coperta da alcun materiale o è coperta unicamente da materiali che presentano un rischio minimo di impigliamento di specie non bersaglio;
 - b) i componenti sommersi sono composti esclusivamente da materiali che non provocano l'impigliamento di specie non bersaglio.
2. Nella progettazione dei FAD occorre privilegiare materiali biodegradabili, ai fini dell'eliminazione graduale dei FAD non biodegradabili entro il 2018.
3. Nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 70, gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione le misure adottate per garantire l'osservanza dei paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 11
Informazioni sui FAD fornite dalle navi

1. Per ciascun utilizzo di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni e i seguenti dati:
 - a) posizione;
 - b) data;
 - c) tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante artificiale);
 - d) identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore, tipo di boa - ad esempio boa semplice o associata a ecoscandaglio) o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario;
 - e) caratteristiche di progettazione del FAD (dimensione e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa ed elemento impigliante della struttura sottomarina sospesa).
2. Per ciascuna visita a un FAD, seguita o no da una cala, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:

- a) tipo di visita (salpamento, recupero, intervento sull'apparecchiatura elettronica);
 - b) posizione;
 - c) data;
 - d) tipo di FAD (FAD ancorato, FAD derivante naturale, FAD derivante artificiale);
 - e) identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario);
 - f) se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte.
3. Per ciascuna perdita di un FAD, le navi da cattura con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna dell'Unione e tutte le navi d'appoggio dell'Unione raccolgono e comunicano le seguenti informazioni:
- a) ultima posizione registrata;
 - b) data dell'ultima posizione registrata;
 - c) identificatore del FAD (ossia marcatura del FAD o identificativo (ID) del segnalatore) o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario.
4. I pescherecci dell'Unione aggiornano su base trimestrale un elenco dei FAD utilizzati, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato III.

Articolo 12
Informazioni sui FAD fornite dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, 15 giorni prima del termine stabilito dall'ICCAT per l'anno in questione, perché possano essere messi a disposizione del segretariato dell'ICCAT:

- a) il numero di FAD effettivamente installati trimestralmente, per tipo di FAD, indicando la presenza o l'assenza di un segnalatore/una boa ad essi associati;
- b) il numero e il tipo di segnalatori/boe (ad esempio, radioboia, con ecoscandaglio) effettivamente installati su base trimestrale;
- c) il numero medio di segnalatori/boe attivi su base trimestrale che sono stati seguiti da ciascuna nave;
- d) il numero medio di FAD attivi persi su base trimestrale;
- e) per ogni nave d'appoggio, il numero di giorni trascorsi in mare per strati di 1°, per mese e per Stato di bandiera.

Articolo 13
Giornali di bordo

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i giornali di pesca in formato cartaceo ed elettronico, nonché ove del caso i giornali di bordo relativi ai FAD, siano prontamente raccolti e messi a disposizione degli esperti scientifici dell'Unione;
- b) i dati relativi al compito II trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 49 includano le informazioni ottenute dai giornali di pesca o, se del caso, dai giornali di bordo relativi ai FAD.

Articolo 14
Zone o periodi di divieto connessi alla protezione del novellame

1. Le attività destinate alla cattura dei tonnidi tropicali con l'ausilio di dispositivi atti ad incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, o le attività di sostegno a tali attività, sono vietate:
 - (a) dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno e
 - (b) nella zona delimitata come segue:
 - limite settentrionale - parallelo 5° di latitudine nord
 - limite meridionale - parallelo 4° di latitudine sud
 - limite occidentale - meridiano 20° di longitudine ovest
 - limite orientale - la costa africana.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 include:
 - (a) la posa in mare di oggetti galleggianti, con o senza boe;
 - (b) la pesca intorno, al di sotto o in associazione con oggetti artificiali, comprese le navi;
 - (c) la pesca intorno, al di sotto o in associazione con oggetti naturali;
 - (d) il rimorchio di oggetti galleggianti dall'interno all'esterno della zona.
3. Ogni Stato membro che pratica attività di pesca nella zona geografica oggetto del divieto spazio-temporale:
 - (a) adotta opportuni provvedimenti per garantire che tutte le navi battenti la sua bandiera, incluse le navi d'appoggio, impegnate in attività di pesca nella zona e nel periodo di divieto di cui al paragrafo 1 abbiano un osservatore a bordo. Il programma di osservazione rispetta i requisiti di cui all'allegato IV;

- (b) entro il 30 giugno di ogni anno presenta i dati raccolti dagli osservatori di cui alla lettera a) alla Commissione, che li comunica all'ICCAT entro il 31 luglio;
- (c) adotta misure appropriate nei confronti delle navi da pesca battenti la sua bandiera che non rispettano la zona o il periodo di divieto di cui al paragrafo 1;
- (d) presenta alla Commissione una relazione relativa al rispetto della zona o del periodo di divieto nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 70.

Articolo 15

Pesca dei tonnidi tropicali in alcune acque portoghesi

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnidi tropicali catturati con reti da circuizione a chiusura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36°30' latitudine N o nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine N e a est di 17°30' longitudine O, o praticare la pesca rivolta alla cattura di tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi.

Articolo 16

Identificazione di attività INN

Se il segretario esecutivo dell'ICCAT notifica alla Commissione una possibile violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, ad opera di pescherecci dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera provvede immediatamente a esaminare la situazione e, se la nave sta pescando con l'ausilio di oggetti che potrebbero incidere sulla concentrazione dei pesci, compresi i FAD, chiede alla stessa di interrompere le attività di pesca e, se necessario, di lasciare senza indugio la zona. Lo Stato membro di bandiera comunica senza indugio alla Commissione i risultati della sua indagine e le misure corrispondenti adottate. La Commissione comunica a sua volta tali informazioni allo Stato costiero e al segretario esecutivo dell'ICCAT.

Capo II

Tonno bianco dell'Atlantico settentrionale

Articolo 17

Restrizioni sul numero di navi

Il numero massimo di navi da cattura dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale nella zona della convenzione ICCAT è determinato in base alla media delle navi da cattura dell'Unione che hanno pescato attivamente tale specie nel periodo 1993-1995.

Capo III

Pesce spada

SEZIONE 1

PESCE SPADA DELL'ATLANTICO

Articolo 18

Piani di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale

Gli Stati membri che praticano la pesca del pesce spada dell'Atlantico settentrionale presentano alla Commissione i loro piani di gestione entro il 15 agosto di ogni anno. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 19

Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, sono vietati la pesca come specie bersaglio, la conservazione a bordo o il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita, la vendita o la commercializzazione di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o, in alternativa, che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).
2. In deroga al paragrafo 1, le catture accidentali per un massimo del 15% di pesce spada di peso inferiore a 25 kg di peso vivo o che non supera 125 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasferite, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita.
3. La tolleranza del 15% di cui al paragrafo 2 è calcolata sulla base del numero di pesci spada rispetto al totale delle catture di pesce spada per sbarco.

SEZIONE 2

PESCE SPADA DEL MEDITERRANEO

Articolo 20

Navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni per la pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio conformemente alle disposizioni di cui al regolamento XXXX/2016 [nuovo regolamento sulle autorizzazioni di pesca].

2. Entro il 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica, nel formato stabilito negli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall'ICCAT:
 - (a) un elenco di tutte le navi da cattura dell'Unione battenti la loro bandiera autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio;
 - (b) un elenco di tutte le navi dell'Unione autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio nel quadro della pesca ricreativa.
3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 gennaio.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al massimo entro 30 giorni, ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata all'elenco delle navi da cattura dell'Unione e delle navi che praticano la pesca ricreativa autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo come specie bersaglio. La Commissione trasmette senza indugio, e al massimo entro 45 giorni dalla data dell'aggiunta, cancellazione o modifica, le informazioni corrispondenti al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 21
Catture accessorie

Le navi da cattura dell'Unione che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), non sono autorizzate a catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare un quantitativo di pesce spada superiore al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o in numero di esemplari.

Articolo 22
Autorizzazione di pesca speciale

1. Le navi da cattura dell'Unione incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e che utilizzano arpioni o palangari dispongono di un'autorizzazione di pesca speciale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione l'elenco delle autorizzazioni di pesca speciali rilasciate per l'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio.

Articolo 23
Periodi di divieto della pesca

1. Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato (come specie bersaglio o cattura accessoria), tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo dal 1° al 31 marzo e nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre.
2. Gli Stati membri controllano l'efficacia del divieto e presentano alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con il paragrafo 1.

La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

Articolo 24
Taglia minima del pesce spada del Mediterraneo

1. Possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati e trasportati solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.
2. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita di pesce spada del Mediterraneo di lunghezza alla forca inferiore a 90 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa, di peso inferiore a 10 kg di peso vivo o 9 kg di peso eviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato, con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa).
3. In deroga al paragrafo 2, le catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui al suddetto paragrafo possono essere conservate a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, esposte per la vendita o messe in vendita se non superano il 5% in peso o in numero di esemplari per sbarco delle catture totali di pesce spada a bordo della nave.

Articolo 25
Specifiche tecniche degli attrezzi da pesca per le navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo come specie bersaglio

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio¹⁶, il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi aventi il pesce spada come specie bersaglio è fissato a 2 800.
2. In aggiunta al numero massimo di cui al paragrafo 1, una seconda serie di ami armati può essere autorizzata a bordo per bordate di durata superiore a 2 giorni, purché siano debitamente fissati e riposti sottocoperta in modo da non poter essere immediatamente utilizzati.
3. La dimensione degli ami non può essere inferiore a 7 cm di altezza.
4. La lunghezza dei palangari pelagici non può essere superiore a 30 miglia nautiche (55,56 km).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Articolo 26

Obblighi di comunicazione con riguardo al pesce spada del Mediterraneo

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative alle navi da cattura dell'Unione autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:
 - (a) informazioni relative alla nave da cattura:
 - i) nome della nave (in mancanza di questo, va indicato il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);
 - ii) numero di registro della flotta comunitaria quale definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione¹⁷;
 - iii) numero dell'elenco dell'ICCAT;
 - (b) informazioni relative alle attività di pesca, sulla base di un campionamento o dell'intera flotta:
 - i) periodo(i) di pesca e numero totale annuo dei giorni di pesca della nave, per specie bersaglio e per zona;
 - ii) zone geografiche, per rettangoli statistici ICCAT, delle attività di pesca svolte dalla nave, per specie bersaglio e per zona;
 - iii) tipo di nave, per specie bersaglio e per zona;
 - iv) numero di ami utilizzati dalla nave, per specie bersaglio e zona;
 - v) numero di unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona;
 - vi) lunghezza totale di tutte le unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona;
 - (c) dati relativi alle catture, secondo la minore scala spazio-temporale possibile:
 - i) taglia e, se possibile, classi di età delle catture;
 - ii) catture e composizione delle catture per nave nonché
 - iii) sforzo di pesca (giorni di pesca in media per nave, numero medio di ami per nave, unità di palangari medie per nave, lunghezza complessiva media dei palangari per nave).
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate nel formato richiesto dall'ICCAT.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

3. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Capo IV

Marlin azzurro e marlin bianco dell'Atlantico

Articolo 27

Reimmissione in acqua di marlin azzurri e marlin bianchi catturati vivi

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi battenti bandiera di uno Stato membro prossimo all'esaurimento del proprio contingente reimmettono in acqua tutti i marlin azzurri (*Makaira nigricans*) e i marlin bianchi (*Tetrapturus albidus*) che sono vivi al momento di essere issati a bordo.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure opportune per garantire che i marlin azzurri e i marlin bianchi siano reimmessi in acqua in modo da massimizzarne la sopravvivenza.
3. Gli Stati membri incentivano l'impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti al fine di agevolare la reimmissione in acqua dei marlin azzurri e marlin bianchi vivi.

Articolo 28

Sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi oltre i limiti delle possibilità di pesca

Quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, tale Stato membro provvede affinché gli sbarchi di marlin azzurri e marlin bianchi che risultano morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio.

Articolo 29

Pesca ricreativa del marlin azzurro e del marlin bianco

1. Tutti gli Stati membri le cui navi praticano la pesca ricreativa del marlin azzurro e del marlin bianco applicano un programma di osservazione scientifica sul 5% degli sbarchi di tali specie effettuati nell'ambito di campionati di pesca.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, sono vietati la cattura, la conservazione a bordo o il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita, la vendita o la commercializzazione di marlin azzurro la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 251 cm.
3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, sono vietati la cattura, la conservazione a bordo o il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita, la vendita o la commercializzazione di marlin bianco la cui lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non raggiunga i 168 cm.

4. È vietato vendere o offrire in vendita carcasse intere o parti di carcasse di marlin azzurro o marlin bianco catturati nell'ambito della pesca ricreativa.

Capo V

Squali

Articolo 30 *Disposizioni generali*

1. Nel corso delle attività di pesca non volte alla cattura di squali, gli squali vivi catturati accidentalmente e non utilizzati a fini alimentari o di sussistenza sono reimmessi in acqua.
2. Gli Stati membri effettuano ricerche sulle specie di squali catturate nella zona della convenzione ICCAT al fine di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca, identificare potenziali zone di crescita e prevedere eventuali zone e periodi di divieto e altre misure, secondo i casi. Tali ricerche forniscono informazioni sui principali parametri ecologici e biologici, sul ciclo di vita e sui tratti comportamentali, nonché sull'individuazione di possibili zone per l'accoppiamento, la nascita e la crescita.

Articolo 31 *Smerigli (Lamna nasus)*

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di smerigli.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli smerigli catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 32 *Squali volpe occhione (Alopias superciliosus)*

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione catturati in associazione con specie ittiche regolamentate dall'ICCAT.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimmettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali volpe occhione catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 33 *Squali mako (Isurus oxyrinchus)*

Gli Stati membri si adoperano per ridurre la mortalità per pesca nelle attività di pesca volte alla cattura dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale e riferiscono annualmente alla

Commissione in merito ai progressi compiuti nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 70.

Articolo 34

Squali alalunga (Carcharhinus longimanus)

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in associazione con specie ittiche regolamentate dall'ICCAT.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali alalunga catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 35

Squali martello

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali martello catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT quando sono tirati sottobordo.

Articolo 36

Squali seta (Carcharhinus falciformis)

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.
2. Le navi da cattura dell'Unione reimettono rapidamente in acqua, indenni, gli squali seta catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, al più tardi prima di introdurre le catture nelle stive, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza dei membri dell'equipaggio.
3. I pescherecci con reti da circuizione a chiusura dell'Unione impegnati in attività di pesca regolamentate dall'ICCAT adottano ulteriori misure per aumentare il tasso di sopravvivenza degli squali seta catturati accidentalmente. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel quadro della relazione annuale di cui all'articolo 70.

Articolo 37

Campionamento delle specie di squali ad opera di osservatori scientifici e altre persone autorizzate

1. In deroga al divieto di conservare a bordo smerigli, squali volpe occhione, squali alalunga, squali martello (della famiglia *Sphyrnidae*, ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) e squali seta, di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, la raccolta di campioni biologici nel corso delle operazioni di pesca commerciale da parte di

osservatori scientifici o persone autorizzate dalle PCC a raccogliere campioni biologici è consentita alle seguenti condizioni:

- (a) i campioni biologici sono raccolti esclusivamente da animali che risultano morti quando viene salpato l'attrezzo;
 - (b) i campioni biologici sono prelevati nell'ambito di un progetto di ricerca notificato al Comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT e elaborato tenendo conto delle priorità di ricerca raccomandate da tale comitato;
 - (c) i campioni biologici sono tenuti a bordo fino al porto di sbarco o di trasbordo; e
 - (d) l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera o, nel caso di navi noleggiate, della PCC noleggiatrice e dello Stato membro di bandiera, deve accompagnare tutti i campioni raccolti a norma del presente articolo fino all'ultimo porto di sbarco. I suddetti campioni e le altre parti degli esemplari di squalo soggetti a campionamento non possono essere commercializzati o venduti.
2. Il campione biologico di cui al paragrafo 1 può includere in particolare vertebre, tessuti, tratti riproduttivi, stomaci, campioni di pelle, valvole spirali, mascelle, pesci interi o scheletri per studi tassonomici e inventari faunistici.
 3. La campagna di campionamento può avere inizio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dello Stato membro interessato.

Capo VI

Uccelli marini

Articolo 38

Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona compresa tra 20° di latitudine sud e 25° di latitudine sud

1. Tutti i pescherecci che operano tra 20° e 25° di latitudine sud tengono a bordo e utilizzano cavi e pali scaccia-uccelli (detti anche "cavi *tori*" e "pali *tori*") che soddisfano i requisiti e gli orientamenti supplementari di cui all'allegato V.
2. I cavi scaccia-uccelli devono essere sempre predisposti prima che i palangari vengano immersi in acqua.
3. Un secondo palo e cavo scaccia-uccelli sono utilizzati nei momenti di elevata presenza o attività di volatili.
4. Tutte le navi tengono a bordo cavi scaccia-uccelli di riserva pronti per un uso immediato.
5. I pescherecci con palangari dediti alla cattura del pesce spada con palangari monofilamento sono esentati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- (a) i palangari sono calati durante la notte, dove per notte si intende il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca;
- (b) viene utilizzato un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dall'amo, in modo da ottimizzare i livelli di immersione;
- (c) gli Stati membri di bandiera delle navi che applicano la presente deroga comunicano alla Commissione i risultati scientifici derivanti dal programma di osservazione da essi effettuato su queste navi.

Articolo 39

Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella zona a sud di 25° di latitudine sud

I pescherecci con palangari applicano almeno due delle seguenti misure di mitigazione in conformità dei requisiti e degli orientamenti supplementari di cui all'allegato V:

- (a) cala notturna con illuminazione minima del ponte;
- (b) cavi scaccia-uccelli (cavi *tori*);
- (c) palangari zavorrati.

Articolo 40

Obblighi di comunicazione con riguardo agli uccelli marini

1. I pescherecci con palangari raccolgono e forniscono allo Stato membro di bandiera informazioni relative alle interazioni con gli uccelli marini, comprese le catture accidentali. Gli Stati membri comunicano queste informazioni alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
2. Gli Stati membri informano la Commissione sul modo in cui stanno dando attuazione alle misure di cui agli articoli 38 e 39 e sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dell'UE per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca¹⁸.

Capo VII Tartarughe

Articolo 41

Disposizioni generali relative alle tartarughe

1. I pescherecci con reti da circuizione a chiusura evitano di accerchiare le tartarughe marine e liberano le tartarughe marine accerchiate o rimaste impigliate, anche nei

¹⁸

FAD. Essi riferiscono in merito alle interazioni tra le reti da circuizione a chiusura o i FAD e le tartarughe di mare al proprio Stato membro di bandiera.

2. I pescherecci con palangari pelagici tengono a bordo e utilizzano attrezzature che consentano di manipolare in condizioni di sicurezza, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.
3. I pescatori imbarcati su pescherecci con palangari pelagici utilizzano le attrezzature di cui al paragrafo 2 conformemente all'allegato VI al fine di massimizzare le possibilità di sopravvivenza delle tartarughe marine.
4. Gli Stati membri forniscono ai suddetti pescatori una formazione relativa alle tecniche di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza.

Articolo 42

Obblighi di comunicazione con riguardo alle tartarughe

1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle interazioni della propria flotta con le tartarughe marine nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, suddivise per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio. Tali informazioni includono:
 - (a) i tassi di cattura, le caratteristiche dell'attrezzo, le ore e i luoghi, le specie bersaglio e le condizioni in cui vengono eliminate (ossia rigettate morte o reimmesse in acqua vive);
 - (b) una ripartizione delle interazioni per specie di tartaruga marina; nonché
 - (c) il modo in cui sono rimaste agganciate o impigliate (anche nel caso dei FAD), il tipo di esca, la dimensione dell'amo e il tipo e le dimensioni dell'animale.
2. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 70, in merito all'attuazione dell'articolo 41 e ad altre azioni pertinenti adottate per attuare, con riguardo alle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, le linee guida della FAO per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nell'ambito delle operazioni di pesca¹⁹.

¹⁹ ISBN 978-92-5-106226-5 (<http://www.fao.org/docrep/012/i0725e/i0725e.pdf>).

TITOLO III

MISURE DI CONTROLLO COMUNI

Capo I

Autorizzazioni

Articolo 43

Registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni ai pescherecci di grandi dimensioni battenti la loro bandiera a cui è consentito pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione ICCAT conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento XXXX/2016 [nuovo regolamento sulle autorizzazioni di pesca].
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, un elenco dei pescherecci di grandi dimensioni autorizzati a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio e al massimo entro 30 giorni, ogni evento che richieda di apportare un'aggiunta, una cancellazione o una modifica al registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni. La Commissione, al massimo entro 45 giorni dalla data dell'evento, trasmette le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.
4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di grandi dimensioni non figuranti nel registro ICCAT dei pescherecci di grandi dimensioni non sono autorizzati a pescare come specie bersaglio, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dall'ICCAT provenienti dalla zona della convenzione ICCAT.

Capo II

Nolo

Articolo 44

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai contratti di nolo diversi dal nolo a scafo nudo, tra navi da cattura dell'Unione e PCC, quando le navi da cattura dell'Unione interessate non cambiano bandiera.

Articolo 45
Disposizioni generali

1. Le navi da cattura dell'Unione sono autorizzate a partecipare a un contratto di nolo concluso con le PCC solo se le navi noleggiate ottemperano alle seguenti condizioni:
 - (a) le navi noleggiate dispongono di una licenza di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco ICCAT delle navi INN;
 - (b) le navi noleggiate non sono autorizzate a pescare nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente;
 - (c) le catture delle navi noleggiate sono scaricate esclusivamente nei porti delle PCC noleggiatrici, salvo diversa disposizione del contratto di nolo;
 - (d) la società di nolo è legalmente stabilita nella PCC noleggiatrice.
2. Qualsiasi operazione di trasbordo in mare è preventivamente e debitamente autorizzata dalla PCC noleggiatrice e soddisfa le disposizioni di cui al capo IV.

Articolo 46
Notifica

1. Al momento della stipula del contratto di nolo, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione il proprio consenso al suddetto contratto.
2. Se, entro 15 giorni di calendario dalla data di trasmissione alla Commissione dell'informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione non ha chiesto ulteriori informazioni, la nave noleggiata può iniziare le attività di pesca corrispondenti.
3. Lo Stato membro di bandiera informa immediatamente la Commissione in merito alla cessazione di ciascun nolo.
4. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 al segretario esecutivo dell'ICCAT.

Capo III **Controllo delle catture**

Articolo 47
Rispetto dei contingenti e dei requisiti relativi alle taglie minime

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sulle catture di specie regolamentate dall'ICCAT soggette a contingenti effettuate nell'anno precedente e sul rispetto delle taglie minime.
2. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 48
Campionamento delle catture

1. Il campionamento delle catture ai fini del miglioramento delle conoscenze sulla biologia delle specie ICCAT pertinenti e di una stima dei parametri necessari per la loro valutazione è effettuato conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio²⁰, dalla decisione 2010/93/UE della Commissione²¹, e dal "Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell'oceano Atlantico" (terza edizione, ICCAT, 1990).
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo alle modalità relative al campionamento delle catture di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 49
Notifica delle catture e dello sforzo di pesca

1. Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno i dati seguenti (dati relativi al compito I):
 - a) informazioni sulle caratteristiche della flotta per l'anno precedente;
 - b) stime dei dati annuali relativi alle catture nominali (inclusi i dati sulle catture accessorie e i rigetti) relativi alle specie regolamentate dall'ICCAT per l'anno precedente.
2. Salvo ove diversamente disposto dalla Commissione al fine di rispettare scadenze annuali fissate dall'ICCAT, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno i dati seguenti (dati relativi al compito II) in relazione alle specie regolamentate dall'ICCAT:
 - (a) i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell'anno precedente, con una ripartizione spazio-temporale particolareggiata; tali dati comprendono le stime relative ai rigetti e alle reimmissioni in mare con l'indicazione dello stato dei pesci (vivi o morti);
 - (b) tutti i dati disponibili relativi alle catture nell'ambito della pesca ricreativa dell'anno precedente.
3. La Commissione trasmette senza indugio all'ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

²⁰ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

²¹ Decisione 2010/93/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che adotta un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013 (GU L 41 del 16.2.2010, pag. 8).

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per i dati relativi ai compiti I e II di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Capo IV **Trasbordo**

Articolo 50 *Ambito di applicazione*

1. Il presente capo si applica alle seguenti operazioni di trasbordo:
 - (a) operazioni di trasbordo effettuate nella zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie prelevate in associazione con tali specie; nonché
 - (b) operazioni di trasbordo effettuate fuori dalla zona della convenzione ICCAT con riguardo a specie regolamentate dall'ICCAT e ad altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione ICCAT.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente capo non si applica ai trasbordi in mare fuori dalla zona della convenzione ICCAT di pesce catturato nella zona della convenzione ICCAT se il trasbordo è oggetto di un programma per il trasbordo stabilito da un'altra organizzazione regionale di gestione della pesca dei tonnidi.
3. Il presente capo non si applica alle navi con arpioni impegnate nel trasbordo in mare di pesce spada fresco.

Articolo 51 *Trasbordo in porto*

1. Tutte le operazioni di trasbordo avvengono in porto, ad eccezione di quelle realizzate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni di cui agli articoli da 52 a 59.
2. Nell'effettuare i trasbordi in porto, i pescherecci dell'Unione rispettano gli obblighi di cui all'allegato VII.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli da 17 a 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 4, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 52 *Trasbordo in mare*

Le operazioni di trasbordo in mare ad opera di pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni sono effettuate in conformità degli articoli da 53 a 59.

Articolo 53
Registro ICCAT delle navi da trasporto

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni, in conformità delle disposizioni di cui al regolamento XXXX/2016 [nuovo regolamento sulle autorizzazioni di pesca], alle navi da trasporto a cui è consentito ricevere trasbordi in mare da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, un elenco delle navi da trasporto autorizzate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT per l'iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
3. Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata al registro ICCAT delle navi da trasporto. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
4. La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:
 - nome della nave, numero di registro;
 - numero di registrazione ICCAT (se del caso);
 - numero IMO;
 - nome precedente (se del caso);
 - bandiera (se del caso);
 - informazioni precedenti di radiazione da altri registri (se del caso);
 - indicativo internazionale di chiamata;
 - tipo di nave, lunghezza, tonnellate di stazza lorda (TSL) e capacità di carico;
 - nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori;
 - periodo autorizzato per il trasbordo.
5. Il trasbordo in mare di cui all'articolo 52 può essere ricevuto solo da navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi da trasporto.

Articolo 54
Pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi nella zona della convenzione ICCAT

1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento XXXX/2016 [nuovo regolamento sulle autorizzazioni di pesca], ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti la loro bandiera a cui è consentito effettuare trasbordi in mare.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, al momento dell'autorizzazione, un elenco dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti la loro bandiera autorizzati a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
3. Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata all'elenco nazionale dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
4. La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 rispetta il formato e la struttura prescritti dal segretariato dell'ICCAT e contiene le seguenti informazioni:
 - nome della nave, numero di registro;
 - numero di registrazione ICCAT;
 - periodo autorizzato per il trasbordo in mare;
 - bandiera(e), nome(i) e numero(i) di registrazione della(e) nave(i) da trasporto autorizzata(e) ad essere utilizzata(e) da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

Articolo 55

Autorizzazioni preventive per i trasbordi in mare

1. I trasbordi effettuati da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nelle acque soggette alla giurisdizione di una PCC sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte di tale PCC. L'originale o una copia di tale autorizzazione sono conservati a bordo della nave e messi a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT quando richiesto.
2. Ai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni non è consentito effettuare trasbordi in mare senza l'autorizzazione preventiva del rispettivo Stato membro di bandiera. L'originale o una copia della documentazione di tale autorizzazione sono conservati a bordo della nave e messi a disposizione dell'osservatore dell'ICCAT quando richiesto.
3. Per ricevere le autorizzazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni comunica al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera, almeno 24 ore prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:
 - (a) il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e il suo numero di registrazione nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare;
 - (b) il nome della nave da trasporto e il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto;
 - (c) il prodotto da trasbordare, ripartito per specie, se note, e se possibile per stock;

- (d) i quantitativi di specie regolamentate dall'ICCAT da trasbordare, se possibile ripartiti per stock;
- (e) i quantitativi di altre specie, catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, da trasbordare, ripartiti in base alla specie, se nota;
- (f) data e luogo del trasbordo;
- (g) la localizzazione geografica delle catture, per specie e, se del caso, per stock, conformemente alle zone statistiche ICCAT.

Articolo 56

Dichiarazione di trasbordo ICCAT

1. Il comandante o l'armatore del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera e alla PCC costiera, al massimo entro 15 giorni dal trasbordo, la dichiarazione di trasbordo ICCAT.
2. Il comandante della nave da trasporto ricevente, entro 24 ore dal completamento del trasbordo, compila e trasmette al segretariato dell'ICCAT, alla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT, unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
3. Il comandante della nave da trasporto ricevente trasmette alle autorità competenti dello Stato membro in cui avrà luogo lo sbarco, 48 ore prima del medesimo, la dichiarazione di trasbordo ICCAT unitamente al suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da trasporto.
4. Tutte le specie regolamentate dall'ICCAT e ogni altra specie catturata in associazione con tali specie, sbarcate o importate nella zona o nel territorio di una PCC, non trasformate o trasformate a bordo e che siano oggetto di un trasbordo in mare, sono accompagnate dalla dichiarazione di trasbordo ICCAT fino al momento in cui ha luogo la prima vendita.

Articolo 57

Programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi da trasporto che effettuano trasbordi in mare abbiano a bordo un osservatore dell'ICCAT conformemente al programma di osservazione regionale dell'ICCAT per il trasbordo in mare di cui all'allegato VIII.
2. L'osservatore dell'ICCAT ha il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo e, in particolare, se i quantitativi trasbordati coincidono con le catture riportate nella dichiarazione di trasbordo ICCAT e con quelle registrate nel giornale di bordo del peschereccio.

3. È vietato iniziare o proseguire il trasbordo nella zona della convenzione ICCAT senza la presenza a bordo di un osservatore regionale dell'ICCAT, salvo in casi di forza maggiore debitamente notificati al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 58
Obblighi di comunicazione

1. Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi e lo Stato membro di bandiera delle navi da trasporto che hanno accettato trasbordi nel corso dell'anno precedente comunicano annualmente alla Commissione entro il 15 agosto:
 - (a) i quantitativi di catture di specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti per specie e, se possibile, per stock, trasbordati nel corso dell'anno precedente;
 - (b) i quantitativi di altre specie catturate in associazione con specie regolamentate dall'ICCAT, ripartiti in base alle specie, se note, trasbordati nel corso dell'anno precedente;
 - (c) l'elenco dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni che hanno effettuato trasbordi nel corso dell'anno precedente;
 - (d) una relazione esaustiva intesa a valutare il contenuto e le conclusioni delle relazioni degli osservatori imbarcati sulle navi da trasporto che hanno ricevuto trasbordi dai loro pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.
2. La Commissione trasmette le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 al segretariato dell'ICCAT entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 59
Coerenza dei dati comunicati

Lo Stato membro di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che effettua trasbordi in mare esamina le informazioni ricevute in virtù delle disposizioni del presente regolamento per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave, se necessario anche in cooperazione con lo Stato di sbarco. Tale verifica è effettuata in modo tale da limitare al massimo interferenze e intralci alla nave ed evitare che sia compromessa la qualità del pesce.

Capo V

Programmi di osservazione scientifica

Articolo 60
Istituzione di programmi di osservazione scientifica nazionali

1. Gli Stati membri istituiscono programmi di osservazione scientifica nazionali che garantiscano:

- (a) una copertura minima di osservazione del 5% dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna;
 - (b) per le navi noleggiate, in deroga alla lettera a), una copertura minima di osservazione del 10% dello sforzo di pesca in ciascuno dei seguenti settori: pesca con palangari pelagici, con reti da circuizione a chiusura e con lenze a canna;
 - (c) una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
 - (d) la raccolta di dati su tutti gli aspetti dell'operazione di pesca, compresa la cattura, come specificato all'articolo 62, paragrafo 1.
2. La copertura di osservazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è calcolata nel modo seguente:
- (a) in numero di cale o bordate per la pesca con reti da circuizione a chiusura;
 - (b) in giorni di pesca, numero di cale o bordate per la pesca con palangari pelagici; oppure
 - (c) in giorni di pesca per la pesca con lenze a canna.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per le navi di lunghezza inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, uno Stato membro può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa. Tale strategia alternativa garantisce una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 1, lettera a) e una raccolta di dati equivalente. Lo Stato membro interessato presenta i dettagli della strategia alla Commissione.
4. La Commissione sottopone i dettagli della strategia alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma alla presente disposizione sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.

Articolo 61
Qualifiche degli osservatori scientifici

Gli Stati membri garantiscono che gli osservatori abbiano seguito la formazione necessaria e siano stati approvati prima del loro distacco. Gli osservatori presentano il seguente profilo:

- a) possiedono conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie e raccogliere informazioni sulle diverse configurazioni degli attrezzi da pesca;
- b) possiedono una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

- c) sono in grado di osservare e registrare accuratamente i dati da raccogliere nell'ambito del programma;
- d) sono in grado di raccogliere campioni biologici;
- e) non sono membri dell'equipaggio del peschereccio sotto osservazione; e
- f) non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate.

Articolo 62
Responsabilità degli osservatori scientifici

1. In particolare, gli Stati membri chiedono agli osservatori di:
 - (a) registrare e comunicare informazioni sull'attività di pesca, che dovranno includere almeno i seguenti elementi:
 - i) dati concernenti il totale delle catture di specie bersaglio, delle catture accessorie e dei rigetti (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), la composizione per taglia, la destinazione e lo stato (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e i campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);
 - ii) informazioni sulle operazioni di pesca, tra cui la zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine, informazioni relative allo sforzo di pesca (ad esempio, numero di cale, numero di ami, ecc.) e la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, le ore di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;
 - (b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;
 - (c) presentare eventuali proposte che reputano appropriate per migliorare l'efficienza delle misure di conservazione e il monitoraggio scientifico.
2. Gli Stati membri garantiscono il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati che includano, se necessario, l'uso della fotografia o di videocamere.
3. I comandanti delle navi garantiscono un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni affinché l'osservatore possa svolgere i suoi compiti in modo efficace.

Articolo 63
Trasmissione delle informazioni raccolte

Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi di osservazione nazionali. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Capo VI

Controllo delle navi di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Articolo 64

Obblighi di comunicazione con riguardo ai porti designati e ai punti di contatto

1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti alle navi di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dall'ICCAT o prodotti ittici ottenuti da tali specie che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto:
 - (a) designano i porti a cui le navi dei paesi terzi possono chiedere l'entrata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - (b) designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - (c) designano un punto di contatto per la trasmissione dei rapporti di ispezione in porto a norma dell'articolo 65.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati e dei punti di contatto designati almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Articolo 65

Obblighi di comunicazione con riguardo alle ispezioni in porto

1. Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette copia del rapporto di ispezione in porto di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 alla Commissione entro 10 giorni dalla data di completamento dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 14 giorni dalla data di completamento dell'ispezione.
2. Se il rapporto di ispezione in porto non può essere trasmesso entro 10 giorni, lo Stato membro comunica alla Commissione entro un termine di 10 giorni i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.
3. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione contengono elementi di prova che inducono il funzionario responsabile a ritenere che un peschereccio di un paese terzo abbia commesso un'infrazione alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Capo VII

Esecuzione

Articolo 66

Presunte infrazioni notificate dagli Stati membri

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, ogni informazione documentata che indichi una possibile inosservanza, da parte delle PCC, delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se necessario, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi da cattura di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri e delle navi officina, dei rimorchiatori, delle navi impegnate in operazioni di trasbordo e delle navi di appoggio che si presume abbiano svolto attività di pesca INN nella zona della convenzione ICCAT durante la campagna in corso e quella precedente, accompagnato dai documenti giustificativi relativi alle presunte attività di pesca INN. Il suddetto elenco è presentato almeno 140 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione esamina tali informazioni e, se sufficientemente documentate, le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno 120 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT ai fini dell'elaborazione di un progetto di elenco ICCAT delle navi INN.

Articolo 67

Progetto di elenco delle navi INN

Gli Stati membri sorvegliano attentamente le navi incluse nel progetto di elenco ICCAT delle navi INN diffuso dal segretario esecutivo dell'ICCAT al fine di determinare le attività e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera e/o di armatore registrato di tali navi.

Articolo 68

Presunte inadempienze notificate dal segretario esecutivo dell'ICCAT

1. Nel caso in cui riceva dal segretariato esecutivo dell'ICCAT informazioni relative a una presunta inadempienza da parte di uno Stato membro, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni allo Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa la Commissione al più tardi 45 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT sull'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo a presunte inadempienze e sulle eventuali misure adottate per ovviarvi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT almeno 30 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT.

Articolo 69
Presunte violazioni notificate da una PCC

1. Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle PCC.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche del punto di contatto di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
3. Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una PCC un rapporto di ispezione in porto che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, lo Stato membro indaga tempestivamente sulla violazione e informa la Commissione, entro 160 giorni dalla data di ricezione della domanda, sullo stato di avanzamento dell'indagine e sulle azioni di esecuzione eventualmente adottate.
4. Se lo Stato membro non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1, esso comunica alla Commissione i motivi del ritardo precisando quando sarà presentata la relazione sullo stato di avanzamento.
5. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro 180 giorni dalla ricezione del rapporto di ispezione e include nella relazione annuale di cui all'articolo 70 informazioni relative allo stato delle indagini e alle eventuali misure di esecuzione adottate dallo Stato membro di bandiera.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70
Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente, con informazioni sulla pesca, la ricerca, le statistiche, la gestione, le attività di ispezione e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.
2. La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti, nonché su eventuali attività di ricerca in questo settore.
3. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute e le trasmette senza indugio all'ICCAT.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo alle modalità relative al formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 71
Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 72
Procedure di modifica

Al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare:

- a) gli allegati da II a VIII del presente regolamento;
- b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, all'articolo 18, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, all'articolo 26, paragrafi 1 e 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, all'articolo 55, paragrafo 3, all'articolo 56, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafi 1 e 2, all'articolo 66, paragrafi 1 e 2, all'articolo 68, paragrafo 2, all'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 70, paragrafo 1;
- c) la zona di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b);
- d) le taglie minime di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
- e) i limiti di tolleranza di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, all'articolo 21 e all'articolo 24, paragrafo 3;
- f) le specifiche tecniche di ami e palangari di cui all'articolo 25 e all'articolo 38, paragrafo 5, lettera b);
- g) il programma di osservazione scientifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 1, lettere a) e b);
- h) il tipo di informazioni e di dati di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 12, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 55, paragrafo 3, e all'articolo 58, paragrafo 1;
- i) il numero massimo di boe strumentali di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 73
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 72 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 72 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 72 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 74
Attuazione

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 75
Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001

Gli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1936/2001 sono soppressi.

Articolo 76
Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003

Il regolamento (CE) n. 1984/2003 è così modificato:

- a) all'articolo 3, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

"g) pescherecci di grandi dimensioni: i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri;

h) pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni: i pescherecci con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;"

b) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è accettato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi."

c) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio di grandi dimensioni, è convalidato solo se tale peschereccio figura nel registro ICCAT delle navi."

d) Al capo 2 è aggiunta la seguente sezione 4:

"SEZIONE 4

REQUISITI DEGLI STATI MEMBRI CON RIGUARDO AI PRODOTTI TRASBORDATI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 7 bis

Documenti statistici e comunicazioni

1. Al momento della convalida dei documenti statistici, lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni garantisce che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascun peschereccio.
2. Lo Stato membro di bandiera dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni convalida i documenti statistici per il pesce trasbordato dopo aver accertato che il trasbordo è stato effettuato a norma degli articoli da 50 a 57 del [regolamento di recepimento dell'ICCAT]. Tale conferma è fondata sulle informazioni ottenute attraverso il programma di osservazione dell'ICCAT per il trasbordo in mare.
3. Gli Stati membri esigono che le specie oggetto di programmi di documentazione statistica catturate da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni nella zona della convenzione ICCAT, se importate nella loro zona o nel loro territorio, siano accompagnate da documenti statistici convalidati per le navi iscritte nell'elenco ICCAT dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni autorizzati a effettuare trasbordi in mare nonché da una copia della dichiarazione di trasbordo ICCAT."

Articolo 77
Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007

L'articolo 4, paragrafo 1, titolo II, e gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.

Articolo 78
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente